



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



" ORIGINALE

Codice Ente: 10906

DELIBERAZIONE N. 30

In data 30/07/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE 2019**

L'anno **duemilaventi** il giorno **trenta** del mese di **Luglio** alle ore **21:00**, nella **Sala Consiliare**, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **pubblica** in videoconferenza.

Seduta **ordinaria** di prima convocazione .

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

Nome	P	A	Nome	P	A
LOUKIAINEN KRISTIINA MARIA	SI		BERRUTI FEDERICO	SI	
RIPAMONTI ALBERTO	SI		BRESCIANI GIANNI MARCO MARIA	SI	
GHIRRI WALTER	SI		DEGRADI GIUSEPPE ALFONSO GIOVANNI	SI	
TURCONI RICCARDO	SI		MISANI DAVIDE	SI	
LEONI ANDREA GIUSEPPE	SI		PEREGO RICCARDO	SI	
CRIPPA GIUSI	SI		ARLATI STEFANO	SI	
PRESTIA PAOLO	SI				

Totale Presenti 13 - Assenti 0

Assiste **Il Vice Segretario Comunale Dott. Coriale Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Nel rispetto di quanto previsto dal D.L 18/2020 e dal Decreto Sindacale n. 10 del 31.03.2020 si precisa che la riunione si svolge in videoconferenza, cui partecipano tutti i presenti. Il Sindaco Loukiainen Kristiina Maria, il Vice Sindaco Leoni Andrea Giuseppe e il Vice Segretario Comunale Dott. Coriale Michele sono presenti presso la sede comunale.

Il collegamento avviene tramite l'applicativo Google Meet.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza **Il Sindaco Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 - CONFERMA TARIFFE 2019

Proposta di Consiglio Comunale

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "*DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021*";

VISTO, in particolare, l'allegato A alla delibera Arera sopra richiamata, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "*DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI*";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare già per le tariffe TARI dell'anno 2020;

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "*chi inquina paga*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



"*pay as you through*" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "*nel rispetto del principio «chi inquina paga»*", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "*le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti*".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n. 158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che la determinazione delle tariffe è indicata analiticamente nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi, nella bollettazione che verrà emessa a decorrere dal 1° luglio 2020;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti che, in ogni caso, dovranno restare all'interno dei limiti di cui all'articolo 4, del MTR, in base al quale le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto dei seguenti parametri:

- tasso di inflazione programmata;
- miglioramento della produttività;



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



- miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

CONSIDERATO che il MTR impone la rimodulazione della quota variabile, in conformità all'articolo 3, dell'allegato A, prevedendo che per l'anno 2020 la variazione dei costi variabili rispetto all'anno precedente resti all'interno del range tra 0,8 e 1,2;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "*limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie*", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

DATO ATTO che, considerando l'evoluzione normativa intervenuta che, peraltro, è ancora in atto, emerge un contesto assai complesso in cui gestire la TARI, nonché la procedura per l'approvazione delle tariffe per l'anno 2020;

PRESO ATTO, altresì, dell'ulteriore complessità del quadro di riferimento, originato dalle criticità dovute alla pandemia generata da COVID-19;

CONSIDERATO che, in ragione delle problematiche evidenziate, il legislatore ha inteso fornire ai Comuni la possibilità di scegliere fra due diverse procedure da assumere per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

VISTO l'art. 107 del D.L. n. 18/2020 (cd "decreto Cura Italia"), che ha introdotto misure per semplificare la procedura di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020, oltre che per differire il termine di approvazione delle medesime;

CONSIDERATO, in particolare, che l'art. 107, comma 4, del D.L. n. 18/2020 ha differito al 30 giugno il termine per la determinazione delle tariffe della TARI previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che, ai sensi del comma 5, del predetto D.L. n. 18/2020, i Comuni, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge n. 147/2013, possono approvare le tariffe della TARI, adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

RITENUTO opportuno, per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, procedere con l'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020:

- a) confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 (approvate con Delibera Consiglio comunale n. 13 del 27/02/2019), con riserva di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre, in quanto si ritiene di dover approvare il Pef con maggiori indicazioni operative a riguardo;
- b) introducendo per l'anno 2020, a seguito dell'emergenza Covid-19, delle "riduzioni atipiche" (a carico del bilancio comunale) e più in particolare applicando una riduzione del 25% su base annua delle tariffe applicate nell'anno 2019 a tutte le utenze non domestiche.



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



Tali riduzioni assorbono quelle previste dall'Arera con propria delibera n. 158 del 5 maggio 2020;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 sono quelle riportate nell'allegato A) al presente atto, che costituisce parte integrante e sostanziale del medesimo;

CONSIDERATO che, stante la modifica operata dall'art. 15-bis, del D.L. n. 34/2019, all'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, i versamenti relativi alla TARI, la cui scadenza è fissata prima del 1° dicembre, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

RITENUTO opportuno stabilire le seguenti scadenze di pagamento:

TARI ANNO 2020	SCADENZA
1^ RATA	settembre 2020
2^ RATA	dicembre 2020

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2020;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 73 del 30.12.2019;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti

DELIBERA

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, confermando le tariffe 2019 per le utenze domestiche e applicando una riduzione del 25% sulle tariffe applicate nell'anno 2019 per tutte le utenze non domestiche;
- di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, in n. 2 rate, come di seguito specificato:

TARI ANNO 2020	SCADENZA
1^ RATA	settembre 2020
2^ RATA	dicembre 2020

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



Con voti favorevoli n. ____, contrari n. ____, astenuti n. _____, essendo n. _____ i consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;

ULTERIORMENTE D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su estesa proposta di Deliberazione

Vista la discussione così sintetizzata:

Il Sindaco presenta la proposta e cede la parola all'Assessore Berruti Federico.

L'Assessore spiega che il testo della Delibera è molto articolato in considerazione della normativa nazionale sui rifiuti e dei regolamenti che l'Autorità ARERA ha emanato con l'obiettivo di rivedere e uniformare le logiche di calcolo della TARI e la ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche. Gli Enti possono approvare le stesse tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, procedendo poi, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) per l'anno 2020; l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Questa Amministrazione ritiene pertanto di confermare per il 2020 le tariffe TARI 2019 per le utenze domestiche e applicando una riduzione del 25% sulle tariffe applicate nell'anno 2019 per tutte le utenze non domestiche in considerazione del periodo di fermo delle Aziende legate al Covid (riduzione produzione rifiuti durante il periodo di lockdown). L'assessore spiega che le agevolazioni TARI sono possibili se sostenibili dal punto di vista del bilancio, se non azzerano il tributo e se non sono pregiudizievoli nei confronti di alcune categorie di contribuenti rispetto alle altre. In questo caso, l'agevolazione trova riscontro nella chiusura forzata, o comunque nella forte riduzione dell'attività delle aziende e degli esercizi commerciali del territorio nei mesi tra marzo e maggio, con conseguente sensibile riduzione dei rifiuti prodotti.

Le cartelle TARI saranno emesse posticipate con rate a settembre e dicembre.

Il Sindaco chiede se ci sono domande e dichiarazioni di voto.

Il Consigliere De Gradi riferisce di non avere domande anche perché ha perso parte dell'intervento.

VISTO il parere di regolarità del responsabile del servizio finanziario competente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Degradi, Misani, Arlati, Perego) astenuti n. 0 , essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



- di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;
- di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2020, confermando le tariffe 2019 per le utenze domestiche e applicando una riduzione del 25% sulle tariffe applicate nell'anno 2019 per tutte le utenze non domestiche;
- di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati, in n. 2 rate, come di seguito specificato:

TARI ANNO 2020	SCADENZA
1^ RATA	settembre 2020
2^ RATA	dicembre 2020

- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
- di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Degradi, Misani, Arlati, Perego), astenuti n. 0, essendo n. 13 i consiglieri presenti e votanti, resi nelle forme di legge;

ULTERIORMENTE D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Per tutti gli interventi in forma integrale di cui al presente verbale si rinvia alla registrazione audio digitale della seduta odierna depositata agli atti



COMUNE DI RONCO BRIANTINO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA



Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

Dott.ssa Loukiainen Kristiina Maria

IL VICE SEGRETARIO

Coriale Michele

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Ripamonti Alberto

Indirizzo: Via IV Novembre, 30 - 20885 Ronco Briantino
Telefono: 039.6079.023 039.6079.018 039.6815.270
Fax: 039.6079.304

Sito Internet: www.comune.roncobriantino.mb.it
email certificata: comune.roncobriantino@legalmail.it
Cod. Fiscale: 03611890157 Partita IVA: 00758680961

TARI 2020

UTENZE DOMESTICHE

	PARTE VARIABILE	PARTE FISSA Euro/mq
Utenze domestiche con 1 componenti nucleo familiare	41,66604	0,31512
Utenze domestiche con 2 componenti nucleo familiare	74,99887	0,36764
Utenze domestiche con 3 componenti nucleo familiare	85,41538	0,40515
Utenze domestiche con 4 componenti nucleo familiare	108,33170	0,43516
Utenze domestiche con 5 componenti nucleo familiare	120,83151	0,46517
Utenze domestiche con 6 O Più componenti nucleo familiare	141,66453	0,48768

UTENZE NON DOMESTICHE

	costi fissi €/mq. per classe	variabili€/mq. per classe
01 - Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,30107	0,43237
02 - Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,53322	0,76682
03 - Stabilimenti balneari	0,36636	0,52838
04 - Esposizioni, autosaloni	0,26479	0,38468
05 - Alberghi con ristorante	0,87056	1,25387
06 - Alberghi senza ristorante	0,62027	0,89272
07 - Case di cura e riposo	0,68919	0,99445
08 - Uffici, agenzie, studi professionali	0,81977	1,18266
09 - Banche ed istituti di credito	0,42077	0,60786
10 - Negozi abbigl., calzature, libreria, cartol., ferram. e altri beni durevoli	0,71821	1,03197
11 - Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,93948	1,35116
12 - Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraul.,fabbro, elettric., parrucchiere	0,63841	0,91561
13 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,75448	1,08283
14 - Attività industriali con capannoni di produzione	0,50695	0,76555
15 - Attività artigianali di produzione beni specifici	0,50478	0,76336
16 - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	3,51124	5,04475
17 - Bar, caffè, pasticceria	2,64069	3,79214
18 - Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alim.	1,50171	2,16058
19 - Plurilicenze alimentari e/o miste	1,50534	2,16185
20 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	4,39631	6,32278
21 - Discoteche, night club	0,97212	1,39948
31 - Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0,40198	0,57861

